

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20/02/2020) 26-03-2020, n. 10657

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/12/2018 della Corte di appello di L'Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in riferimento alla pena come stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 40/2019 e all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, e per il rigetto nel resto;

udito l'avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa in data 28/06/2017 dal Gip del Tribunale di Avezzano, all'esito del giudizio abbreviato, con cui i

ricorrenti sono stati condannati alla pena di anni cinque mesi tre di reclusione e di Euro 20 mila di multa per il reato loro in concorso ascrittolo di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 71 comma 1 e art. 80, comma 2, per avere detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish per kg. 6 e del tipo cocaina per kg. 1,257, in data (OMISSIS).

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, i predetti imputati hanno proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla integrazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 dell'ingente quantità sul rilievo che i quantitativi non superano le soglie minime fissate dalla giurisprudenza di legittimità in particolare dalla sentenza delle Sez. U, n. 36258 del 20/09/2012, in duemila volte il valore massimo in milligrammi stabilito per ciascuna sostanza nella tabella allegata al D.M. n. 11 aprile 2006, e quindi pari a 1.500 grammi per la cocaina e 2.000 grammi per l'hashish, essendo il peso del principio attivo della sostanza in sequestro pari a g.686 per l'hashish e di g.878 per la cocaina.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito all'accertamento del reato ed alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 7, nei confronti di (OMISSIS).

Sotto il primo profilo si censura la motivazione della sentenza per non avere ritenuto credibile la versione resa da (OMISSIS) nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Le indicazioni fornite dall'imputato per individuare il connazionale da cui aveva ricevuto la sostanza sarebbero state sufficienti ad identificarlo ((OMISSIS), arrestato a (OMISSIS) ed espulso nel 2004 dalla Questura e rimandato in Marocco).

2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche solo come equivalenti sulle aggravanti, considerato che il (OMISSIS) è incensurato, sicchè esclusa l'aggravante dell'art. 80 andrebbe riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Infine si richiede per entrambi la rideterminazione della pena per effetto della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale.

#### Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Quanto al primo motivo, si deve senz'altro rilevare l'errore in cui è incorso il giudice di merito per avere assimilato le due diverse tipologie di sostanza stupefacente, classificate nelle differenti tabelle richiamate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, senza considerare il superamento delle soglie quantitative che la giurisprudenza di questa Corte ha enucleato dall'analisi della casistica della giurisprudenza di merito sull'intero territorio nazionale, al fine di stabilire un parametro oggettivo utile a temperarne il tasso di indeterminatezza.

Le Sez. U., con la nota sentenza n. 36258 del 24/05/2012, ric. Biondi, Rv. 253150, hanno affermato il principio secondo cui l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M.

11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Il valore-soglia previsto dalle predette tabelle è stato, dunque, preso come punto di riferimento per stabilire un parametro quantitativo sulla base della fenomenologia relativa al traffico di sostanze stupefacenti, come risultante dall'esperienza dei casi giudiziari riferibili all'intero territorio nazionale, per fissare un limite certo, ancorato ad un dato ponderale determinato, al di sotto della quale non possa essere ravvisata l'aggravante delle quantità ingente.

Secondo il principio stabilito dalla detta sentenza, non può ritenersi "ingente", un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in mg nella tabella), stabilito con riguardo alle singole tipologie di sostanza tabellarmente classificate.

Con orientamento ampiamente condiviso, questa Corte ha poi affermato che, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità con la sentenza n. 32/2014 della L. 21 febbraio 2006, n. 49 (nota come legge Fini-Giovanardi) che aveva disposto l'unificazione del trattamento sanzionatorio per le droghe cd. leggere e pesanti, e quindi anche dopo il ripristino della diversità dei reati in rapporto alla reintroduzione delle classificazione in diverse tabelle delle droghe leggere e pesanti, il criterio ponderale quali/quantitativo indicato da S.U. Biondi ha mantenuto la sua perdurante validità.

Da ultimo le Sez. U. con sentenza emessa all'udienza del 30/01/2020, di cui è stata data notizia in attesa del deposito della motivazione, hanno anche affermato che mantengono validità i criteri di individuazione della soglia oltre la quale è configurabile l'aggravante della quantità ingente delle sostanze stupefacenti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, rimane fissata in kg. 2 di principio attivo.

Le soglie riferite al peso del principio attivo relativo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, sono state fissate dalla giurisprudenza di legittimità in mg.1.500.000 (2000 x 750 mg) per la cocaina e in mg. 2.000.000 per l'hashish (2000 x 1000 mg), ed al fine di mantenere inalterati i predetti parametri ponderali anche dopo il ripristino per le c.d. droghe leggere della soglia di 500 mg., il valore massimo in milligrammi determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 si è ritenuto che non deve essere inferiore a 4000 volte (e non 2000).

Orbene, risulta evidente l'insussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità nel caso in esame, considerato che il peso totale del principio attivo dell'hashish è risultato essere di gr. 686 e quello della cocaina in gr. 878.

E' evidentemente contrario ai canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità sommare i quantitativi di principio attivo di sostanze diverse, trattandosi di parametri che sono stati elaborati con riferimento ai valori-soglia fissati come limite massimo tabellarmente detenibile rispetto alle singole sostanze, e moltiplicati per 2.000 (divenuto ora 4.000 per le cd. droghe leggere, in relazione alla soglia di 500 mg).

Ai fini della integrazione dell'aggravante, è giusto, tuttavia, ribadire che i limiti quantitativi elaborati dalla giurisprudenza non hanno un valore assoluto, perchè stabiliscono solo un limite verso l'alto, nel senso che, al di sotto di esso, la "ingente quantità" non può essere di regola ritenuta, mentre al di sopra, viceversa, è sempre necessaria la valutazione in concreto del giudice del merito.

Ma ove il limite minimo non sia superato, l'aggravante dell'ingente quantità non può ritenersi integrata anche se la sommatoria dei quantitativi delle distinte singole tipologie di sostanza stupefacente superi il valore numerico stabilito per ciascuna di esse.

L'aggravante dell'ingente quantità non può essere ricondotta ad una indifferenziato quantitativo di stupefacente, che prescindendo dalla diversità del tipo di sostanza, tenuto conto della struttura del reato che non si configura come unico rispetto a sostanze classificate nelle diverse tabelle richiamate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4.

E' solo con riferimento alla fattispecie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 che la unificazione del trattamento sanzionatorio consente di escludere che essa preveda distinte e differenziate ipotesi di reato in ragione della classificazione tabellare della sostanza oggetto delle condotte incriminate, essendo evidente l'intenzione del legislatore di considerare il fatto, se di lieve entità, in maniera unitaria, anche quando ha ad oggetto sostanze eterogenee.

Ma rispetto alle altre ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73, commi 1 e 4 è evidente come la diversità dei reati, in ragione della differente classificazione tabellare delle sostanze secondo la distinzione comune tra droghe leggere e droghe pesanti, non consente di assimilare le diverse tipologie di sostanza per ritenere integrata l'aggravante dell'ingente quantità, tenuto conto anche della differente pena edittale cui deve poi essere rapportato l'aumento stabilito dalla metà a due terzi previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata sul punto senza rinvio con l'eliminazione della circostanza aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2.

2. Passando al secondo motivo, si deve rilevare la infondatezza delle censure dedotte da entrambi i ricorrenti.

Il presupposto di fatto dal quale muove la critica dei ricorrenti non corrisponde a quanto ritenuto ed esposto dalla Corte abruzzese in merito alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso del loro interrogatorio.

Quanto all'accertamento del reato ed alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, nei confronti di M.D., la sentenza impugnata, con motivazione seppure sintetica, ha ripercorso le ragioni in fatto ed in diritto per le quali è stata esclusa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto imputato, evidenziando oltre alla estrema genericità delle indicazioni fornite sul presunto complice da cui avrebbe ricevuto in custodia la sostanza, anche la totale inaffidabilità di quanto riferito in merito all'estraneità ai fatti del coimputato (OMISSIS).

La estraneità ai fatti di (OMISSIS) è stata addirittura contraddetta nel corso dell'interrogatorio reso dal medesimo imputato, ed è stata adeguatamente motivata con riferimento alle modalità del suo arresto eseguito dopo che era stato sorpreso nell'atto di trasportare insieme all'altro ricorrente la sostanza stupefacente per nasconderla nel sottotetto dell'abitazione in cui entrambi dimoravano.

Del tutto coerenti, quindi, sono le ulteriori considerazioni della Corte territoriale per escludere l'attenuante della collaborazione, il cui riconoscimento presuppone l'offerta da parte del dichiarante

di tutti gli elementi disponibili alla sua cognizione, grazie alla quale sia possibile verificarne l'utilità nel conseguimento di un risultato al fine di bloccare l'illecito commercio oggetto dell'accertamento.

Con la conseguenza che la verifica dell'attendibilità dell'imputato costituisce il preliminare presupposto di ogni ulteriore analisi, essendo evidentemente sufficiente a precludere l'applicazione dell'attenuante il negativo e motivato vaglio della credibilità di quanto dallo stesso riferito, così da rendere evidentemente superflui da parte degli organi inquirenti gli approfondimenti pure ipoteticamente realizzabili a seguito delle indicazioni offerte.

3. Infine, con riferimento al terzo motivo di ricorso, mentre la censura sul giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti risulta assorbita per effetto dell'eliminazione dell'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, rispetto alla determinazione della pena, si deve comunque disporre l'annullamento della sentenza impugnata per essersi tenuto conto della cornice edittale sanzionatoria oggetto della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con la nota sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019, pubblicata sulla G.U. del 13 marzo 2019, che ha modificato il minimo edittale per le cosiddette droghe pesanti riducendo la pena da otto a sei anni di reclusione.

In merito alla incidenza di siffatta pronuncia di incostituzionalità che investe il trattamento sanzionatorio, trovano applicazione i principi di diritto già affermati dalle Sez. Un. con la sentenza del 26 febbraio 2015, n. 33040, ric. Jazouli, con riguardo alla analoga problematica conseguente alla pronuncia di incostituzionalità della sentenza n. 32/2014, che ugualmente ha comportato una modificazione dei limiti edittali di pena previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Non potendosi, pertanto, dare esecuzione ad una pena determinata in forza di una norma penale non più vigente perchè ritenuta incostituzionale, la conseguente illegalità della pena deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, e pertanto la sentenza deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena, che dovrà essere rivista dal giudice di merito anche per effetto della disposta eliminazione della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

All'annullamento parziale ex art. 624 c.p.p. consegue la irrevocabilità della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità penale dei due ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 comma 2, che elimina, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità dei due ricorrenti.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020